



## Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Atto del Governo 287

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	287	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Norma di delega:	articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2013, n. 96; art. 31, comma 5, legge 24 dicembre 2012, n. 234	
Numero di articoli:	2	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	30/03/16	30/03/16
annuncio:	30/03/16	30/03/16
assegnazione:	30/03/16	30/03/16
termine per l'espressione del parere:	09/05/2016	09/05/16
Commissione competente :	13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)	VIII Ambiente XIV Unione Europea
Rilievi di altre Commissioni :	1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali 5 <sup>a</sup> Bilancio 10 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo 12 <sup>a</sup> Igiene e sanità 14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	V Bilancio

Lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, (Legge di delegazione europea 2013), che prevede che il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B della medesima legge di delegazione europea.

In particolare, l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede che, entro **ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati per il recepimento delle direttive previste nei suddetti allegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura prevista dai commi 2-4 del medesimo articolo 31, **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi emanati.

Sulla base delle disposizioni precedentemente richiamate, lo schema di decreto in esame è volto ad introdurre modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, con cui è stata recepita la direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che ha abrogato, sostituendo integralmente, mediante "rifusione", la direttiva 2002/95/CE, attuata con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. La direttiva 2011/65/UE è,

infatti, ricompresa nell'allegato B della citata legge di delegazione europea.

Ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 31, lo schema di decreto in esame è volto ad integrare il decreto legislativo n. 27 del 2014, che è entrato in vigore il 30 marzo 2014.

Lo schema di decreto è stato trasmesso al Parlamento il 30 marzo 2016, ossia ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore del decreto n. 27/2014. In proposito, merita ricordare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234/2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada successivamente alla scadenza dei termini di delega previsti per l'adozione dei decreti correttivi, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

### **Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27**

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che recepisce la direttiva 2011/65/UE, cosiddetta RoHS 2 (*Restriction of Hazardous Substances Directive*), detta la disciplina riguardante la **restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche** (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Le misure adottate sono volte a ridurre i problemi di gestione dei rifiuti (RAEE) associati al loro contenuto di metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, cromo, ecc.) e dei ritardanti di fiamma. Pertanto, il decreto dispone un progressivo divieto di immissione sul mercato e commercializzazione di AEE contenenti determinate sostanze pericolose, disponendo, in casi specifici, deroghe temporanee per i prodotti non a norma con il decreto.

Il suddetto decreto si compone di venticinque articoli e sei allegati, ed è suddiviso in cinque capi. In primo luogo, si impone la restrizione all'uso di determinate sostanze, e si prevede un meccanismo di aggiornamento continuo del catalogo delle sostanze vietate e delle correlate esenzioni (Capo I, disposizioni generali, artt. 1-6). Successivamente vengono disciplinati gli obblighi dei fabbricanti, dei mandatari, degli importatori e dei distributori (Capo II, obblighi degli operatori economici, artt. 7-12) e le procedure di valutazione della conformità, al fine di garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta l'Unione (Capo III, conformità delle AEE, artt. 13-18). Infine, vengono individuate funzioni e competenze amministrative di vigilanza e sanzione (Capo IV, vigilanza e sanzioni, artt. 19-21). Nel Capo V, disposizioni finali, artt. 22-25, si prevede, tra l'altro, la clausola di invarianza finanziaria, le abrogazioni, e la norma transitoria che consente di commercializzare fino al 22 luglio 2019 le apparecchiature che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio, n.151, ma che risultano non conformi al presente decreto n. 27 del 2014.

Si fa notare che con il **D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151**, sono state introdotte, nell'ordinamento nazionale, non solo le norme di recepimento della direttiva 2002/96/UE (cd. direttiva WEEE, *Waste of Electric and Electronic Equipment*), ma anche le norme della direttiva 2002/95/UE (cd. direttiva RoHS, *Restriction of Hazardous Substances*). In tal modo è stata delineata una disciplina nazionale che controllava l'intera filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilendo (a monte) il divieto per i produttori di utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione di nuove AEE e (a valle) un sistema di gestione dei rifiuti costituiti da apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita (i RAEE).

Successivamente, con l'introduzione del **D.Lgs. n. 49 del 2014**, è stato abrogato il citato D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (ad eccezione dell'articolo 6, comma 1-bis, dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 15, commi 1 e 4, e dell'articolo 20, comma 4) ed è stata recepita la direttiva 2012/19/UE in materia di **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** (RAEE), adottata in considerazione dell'esigenza di apportare diverse modifiche sostanziali alla prima direttiva adottata in materia di RAEE, la direttiva 2002/96/UE, al fine di superare le criticità operative derivate dall'applicazione delle sue disposizioni e di completare il quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/UE sui rifiuti.

### **La direttiva 2011/65/CE (RoHS 2)**

La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2, acronimo di *Restrictions of Hazardous Substances*) reca norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Rispetto alla precedente RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE) **la RoHS2 si presenta come una direttiva a sé stante (e non più interconnessa alla direttiva RAEE**, cioè la direttiva 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche); rispetto alla precedente formulazione sono stati infatti eliminati i collegamenti alla direttiva RAEE, ad esempio per quanto riguarda l'elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito nell'allegato I della nuova direttiva. A tale riguardo, si segnala che il **campo di applicazione** della nuova direttiva è sostanzialmente **ampliato con l'aggiunta di una nuova categoria che include tutte le AEE non coperte** da alcuna delle altre dieci categorie (*open scope*). Le categorie di AEE disciplinate dalla RoHS 2 sono le seguenti: 1) grandi elettrodomestici; 2) piccoli elettrodomestici; 3) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 4) apparecchiature di consumo; 5) apparecchiature di illuminazione; 6) strumenti elettrici ed elettronici; 7) giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport; 8) dispositivi medici; 9) strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 10)

distributori automatici; 11) altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate.

## Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da due articoli, è volto ad introdurre modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante recepimento della direttiva 2011/65/UE, cosiddetta RoHS 2 (*Restriction of Hazardous Substances Directive*), che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante "rifusione", la precedente direttiva 2002/95/CE, attuata con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, successivamente abrogato dall'art. 42 del D.lgs n. 49 del 2014 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'**articolo 1, comma 1**, interviene sull'**articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014**, che individua le **autorità** preposte alle **funzioni di vigilanza del mercato** per il controllo della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in relazione alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose in esse contenute e, unitamente all'articolo 20, disciplina ed uniforma le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.765/2008, che ha introdotto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Entrando nelle specifiche modifiche recate dall'**articolo 1, comma 1**:

- con la **lettera a)** si estendono le previste **funzioni di vigilanza del mercato** anche al **Ministero della salute**, in quanto autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 10 del 2007. Di conseguenza, il Ministero della salute, già organo di controllo per il regolamento REACH sulla base dell' Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 stipulato tra il Ministero stesso e le Regioni, estende le funzioni di vigilanza anche ai prodotti RoHS;

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs n. 27 del 2014, le funzioni di **autorità di vigilanza** per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 27 del 2014 sono svolte congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvalgono delle Camere di Commercio, e della Guardia di finanza, nonché dell'ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Si ricorda inoltre che in materia di restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo D.Lgs n. 27 del 2014, sono fatte salve le norme in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche contenute nel citato regolamento (CE) n. 1907/2006.

- con la **lettera c)**, le **funzioni** svolte dalle citate Autorità di vigilanza sono **supportate** anche dall'**Istituto Superiore di Sanità (ISS)**, come previsto per il regolamento REACH dall'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 10 del 2007;
- con la **lettera b)**, è specificato che **le Autorità di vigilanza si avvalgono delle Camere di commercio** relativamente alle funzioni di controllo di conformità dei prodotti a tutela del consumatore (disciplinate in via generale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580), **nelle more del riordino delle stesse** ai sensi dell'articolo 10 della legge n.124 del 2015, che delega il Governo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- con la **lettera d)**, si aggiunge il **comma 1-bis** all'articolo 19 del D.lgs. n. 27 del 2014, in cui si prevede che i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della salute svolgano le **funzioni di autorità di vigilanza** sulla base di uno specifico **Protocollo d'intesa**, in coordinamento con il Comitato tecnico di Coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le Regioni e le Province autonome sulla base dei vigenti accordi in materia.

Il richiamato D.M. 22 novembre 2007 riguarda il Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del citato D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, per gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). In particolare, l'articolo 7 reca la composizione e le funzioni del **Comitato tecnico di coordinamento** istituito presso il Ministero della salute, che svolge attività di coordinamento delle amministrazioni interessate e delle attività connesse ai compiti delle stesse, come previsto dal punto 1.7 dell'allegato I del medesimo D.M.

Come sopra già ricordato, è attualmente vigente uno specifico Accordo del 29 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento REACH.

L'accordo prevede che i controlli siano eseguiti in base alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato I del citato decreto 22 novembre 2007 riguardanti tutte le fasi della catena di approvvigionamento dalla fabbricazione o importazione, all'uso, alla distribuzione, all'immissione sul mercato della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo.

I controlli potranno essere effettuati con o senza preavviso tramite ispezioni, audit, indagini e monitoraggio.

Le amministrazioni preposte al controllo sul Regolamento REACH sono le seguenti:

- Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera ("USMAF");
- Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri ("NAS");

- Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- "Corpo ispettivo centrale" (Corpo ispettivo di cui al decreto 27 gennaio 2006 del Ministro della salute);
- Agenzia delle dogane;
- Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri ("NOE").

E' previsto inoltre che entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Accordo, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorità competente nazionale.

L'**articolo 1, comma 2**, prevede, inoltre, che il suddetto **protocollo d'intesa** venga **sottoscritto entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto.

Da ultimo l'**articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della **relazione illustrativa**, della **relazione tecnico-finanziaria**, dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (**A.I.R.**), nonché dell'**analisi tecnico-normativa**.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva la materia della *tutela dell'ambiente* assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

## Compatibilità comunitaria

### Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE



Si segnala che la **proposta di regolamento**, presentata a febbraio 2013 e volta a **chiarire il quadro normativo per la vigilanza del mercato nel settore dei prodotti non alimentari, prevede la modifica di diversi atti normativi dell'Unione, tra i quali anche la direttiva 2011/65/UE**. Tali modifiche sono limitate alla soppressione delle disposizioni che si sovrappongono a quelle del nuovo regolamento; per la direttiva in questione si tratta del solo articolo 18.

La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, è stata approvata con emendamenti dal Parlamento europeo ed è in attesa dell'approvazione del Consiglio.

**Senato: Dossier n. 314**

**Camera: Atti del Governo n. 286**

**12 aprile 2016**

Senato	Servizio Studi Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente